



Prot. SN 23/2022

Roma, 6 aprile 2022

Ill.mi

Dott. Mario Draghi

Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott. Roberto Speranza

Ministro della Salute

LORO SEDI

Illustrissimi,

la scrivente O.S., a seguito dell'emanazione del DL n. 24 del 24 marzo u.s. e della nota del Capo Gabinetto del Ministero della salute, vuole evidenziare il tenore discriminatorio e la contraddittorietà di tali note in relazione alle vigenti norme in tema Covid-19.

Con l'emanazione del DL n. 172/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022 n. 3) e le successive norme in tema Covid-19, si è andati a definire lo status vaccinale, sia della popolazione, che dei lavoratori, indicando, nell'articolo 9 del DL n. 52/2021 comma 4 bis: *“A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'**avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo**”.*

La norma vigente evidenzia il fatto che chiunque avesse completato il ciclo primario (prima e seconda dose) e nel frattempo avesse contratto il Covid-19, il soggetto interessato non è obbligato ad effettuare la dose di richiamo (booster).

Di fatti il DL n. 24/2022 all'articolo 8 specifica che: *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione*

riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Duole constatare invece che la nota del Capo Gabinetto del Ministero della Salute, a firma della Dott.ssa Cocculuto, obbliga il sanitario guarito con ciclo primario completato ad effettuare la dose booster, in contrasto con il citato articolo 9 del DL n. 52/2021.

Si vuole inoltre evidenziare, visti i continui cluster negli ospedali che colpiscono gli operatori sanitari pluri-vaccinati, che l'indicazione del DL n. 44/21 “...di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza ”, utilizzando il solo strumento della vaccinazione per evitare contagi, non è attualmente garantito (come confermato dal rapporto INAIL sui contagi tra operatori sanitari e dai recenti studi scientifici).


La MedRxiv ha prodotto, in data 4 aprile 2022, uno studio intitolato “*Necessity of Covid-19 vaccination in previously infected individuals | MedRxiv*”, del quale ci limitiamo a riportare le conclusioni: “*E' improbabile che gli individui che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 possano beneficiare di una vaccinazione da Covid-19, pertanto i vaccini possono essere indirizzati preferibilmente nei confronti di coloro che non sono stati infettati in precedenza*”.

Sembra chiaro come il punto di forza di questa campagna vaccinale Sars-Cov2 non sia quello di impedire o ridurre i contagi, come confermato dagli studi recenti, ma soprattutto quello di attenuare sensibilmente la sintomatologia, così da impedire l'ospedalizzazione del soggetto che ha contratto il virus.

Si chiede pertanto in primis di modificare la nota del Capo Gabinetto, poiché in contrasto con la normativa vigente e di ripristinare l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari al 15 giugno pv. e non fino al 31 dicembre 2022, poiché oltre che discriminante verso gli altri lavoratori e cittadini, non garantisce la sicurezza prevista dall'articolo 4 comma 1 del DL n. 44/2021.

Certi di un Vostro interessamento, si porgono cordiali saluti

Il Segretario Nazionale Coina
Marco Ceccarelli



Il Presidente Coina
Schiavoni Terenzio

